

STATUTO

CNI

Identificativo di archiviazione

TITOLO I



Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1

E' costituito, con sede in Foggia, un ente del terzo settore sotto forma di  
associazione di promozione sociale denominato:

**CRESCO**

**Centro Ricerche e Studi sulla Cooperazione**

**ets - aps**

L'Associazione potrà abbreviare la propria denominazione in "CRESCO".

L'Associazione viene costituita quale:

ente di formazione ai della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive  
modificazioni e delle altre Leggi regionali, nazionali e comunitarie  
relative alla normativa del settore;

associazione di promozione sociale ai sensi del D.lgs. 117/17.

L'Associazione potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, delegazioni  
e uffici di rappresentanza ovunque lo ritenga utile e opportuno.

Art. 2

Essa avrà durata illimitata.

Art. 3

Scopo della Associazione è sostenere la persona nel suo itinerario  
formativo, di presenza e di espressione nella società, anche tramite il  
sostegno alle forme organizzate di presenza e di espressione di più persone  
e di gruppi sociali nel contesto del privilegio costituzionale dei diritti  
spettanti ai cittadini per la loro espressione e per la determinazione delle

migliori forme con cui organizzare e rispondere alle loro necessità e alle loro esigenze e secondo la cultura originata dalla tradizione cristiana del Paese trasmessa dal Magistero della Chiesa Cattolica e in particolare dalla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.

L'Associazione in via esemplificativa ma non esaustiva persegue quindi:

1. l'educazione, l'istruzione e la formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
2. l'approfondimento culturale, la ricerca sociale, la formazione e l'attività di comunicazione connessi all'educazione, al lavoro e al terzo settore;
3. il sostegno di opere non profit, siano esse imprese o meno, e delle loro forme associative;
4. il sostegno alla nascita di imprese e di opere in genere con particolare riferimento alle iniziative, alla formazione e alla imprenditoria delle donne, dei giovani, dei disoccupati, delle categorie svantaggiate in genere;
5. la ricerca e l'erogazione di servizi culturali;
6. la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 e successive modificazioni e integrazioni;
7. la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo dei minori a rischio di devianza;
8. la promozione di politiche di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi del Reg. CE n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Associazione opera senza fini di lucro per la formazione professionale di giovani e adulti, per tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi e la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori nell'ambito di un programma di educazione e formazione permanente.

L'Associazione, per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, promuove e realizza, anche in collegamento a programmi pubblici, attività di:

- a) formazione professionale e socializzazione di giovani e adulti, al fine di un positivo inserimento nel mondo del lavoro;
- b) promozione, aggiornamento, riqualificazione, orientamento, inserimento e reinserimento lavorativo di lavoratori, giovani e adulti in situazione di svantaggio;
- c) orientamento scolastico e professionale, nonché formazione di giovani e adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle diverse esigenze a esso connesse, con particolare attenzione alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne nella società e nella realtà produttiva;
- d) promozione civica, morale, culturale e professionale di emigranti e di immigrati, nonché di giovani e adulti emarginati o a rischio di emarginazione, al fine di favorire il mantenimento attivo o il reinserimento nella società o nella realtà produttiva;
- e) educazione e formazione degli adulti e della Terza Età;
- f) formazione e scambio con Paesi esteri in particolare con i Paesi in Via di

Sviluppo;

- g) formazione specializzata attraverso corsi post-diploma o integrativi a corsi scolastici;

- h) riconversione aziendale e professionale, per lavoratori disoccupati o

interessati a processi di mobilità, per formatori, per quadri aziendali, per operatori delle Amministrazioni e degli Enti pubblici e privati, per l'attuazione dei contratti di inserimento lavorativo, di istruzione complementare, secondo le normative che disciplinano l'apprendistato, per educatori professionali, assistenti domiciliari, sociosanitari e addetti ai servizi tutelari;

i) formazione e aggiornamento dei docenti e degli educatori;

j) formazione per scuole di servizio sociale, nonché seminari, convegni, corsi residenziali e altre iniziative rivolte alla formazione pedagogica, tecnica, didattica dei quadri, degli operatori e degli animatori impegnati in attività educative;

k) formazione, assistenza tecnica ed inserimento lavorativo per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, anche avvalendosi dell'apporto di altre Organizzazioni;

l) formazione in risposta ai bisogni del territorio;

m) promozione di progetti di cooperazione internazionale;

n) ricerca, studio, documentazione e stampa, nonché attuazione di convegni inerenti ai molteplici settori di intervento dell'Associazione;

o) consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi;

p) erogazione di servizi alle imprese sociali;

q) ogni altro intervento formativo idoneo al perseguimento dei propri fini;

r) il sostegno al Terzo settore e alla cooperazione sociale in particolare.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie e offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività.

## ARTICOLO II

### Soci

#### Art. 4

Possano essere Soci tutti coloro che, condividendo gli scopi sociali dell'Associazione, vogliono partecipare direttamente alle attività sociali e collaborare al suo sviluppo.

In nessun caso il numero dei soci potrà scendere al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

#### Art. 5

Chi si trova in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente e intende essere ammesso all'Associazione, deve farne domanda al Consiglio Direttivo dichiarando:

- i dati anagrafici e fiscali, propri e/o dell'ente rappresentato;
- di conoscere e accettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di impegnarsi a versare il corrispettivo delle quote sociali annuali

stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 6

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo

entro sessanta giorni dalla presentazione.

Dell'esito si dovrà dare comunque comunicazione all'interessato,

specificando gli eventuali motivi di diniego.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può

entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, con propria decisione.

Il Consiglio Direttivo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 7

La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione.

#### Art. 8

Il Socio può recedere qualora non si trovi più nelle condizioni di partecipare

al raggiungimento degli scopi sociali.

Sull'accoglimento della dichiarazione di recesso decide il Consiglio Direttivo,

dopo aver constatato che ricorrono i motivi che legittimano il recesso.

#### Art. 9

Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio:

- che, senza giustificato motivo, sia moroso per oltre due mesi nei versamenti delle quote o nel pagamento dei debiti comunque contratti verso l'Associazione;

- che danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente, l'Associazione o fomenti dissidi o disordini di qualunque natura in seno alla stessa;

- che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nel

Regolamenti ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli Organi

Sociali competenti.

Nei casi a) e c) il Socio inadempiente deve essere invitato a porsi in regola entro un termine di trenta giorni da comunicarsi mediante raccomandata postale.

Trascorso tale termine, sempre che il Socio persista nell'inadempimento, la esclusione potrà avere corso immediato.

In caso di diniego dell'ammissione a socio o nel caso di esclusione, l'istante ha la facoltà di ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'assemblea dei soci.

Questa deciderà, senza formalità alcuna, entro i successivi 30 giorni.

### TITOLO III

#### Organi Sociali

##### Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Direttore;
- I Comitati Tecnici e Scientifici;
- I Delegati territoriali;

Pj

f

#### Assemblea dei Soci

##### Art. 11

L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera ordinaria, fax o posta elettronica e avviso affisso all'albo sociale, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i consiglieri e i Revisori.

#### Art. 12

L'Assemblea dei Soci sarà convocata almeno ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione del Consiglio Direttivo, sentita quella dei Revisori;
- procedere alla nomina delle cariche sociali;
- esprimersi, qualora investita, sui procedimenti di diniego di ammissione e/o di esclusione dei soci ai sensi dell'art. 9;
- trattare tutti gli altri oggetti attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea che - per deliberazione del Consiglio o dietro domanda motivata dei Revisori o di almeno un decimo dei Soci iscritti - fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei Soci dovrà essere fatta per iscritto almeno 20 (venti) giorni

prima della data di convocazione dell'Assemblea generale.

L'Assemblea generale ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengono o siano rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria o straordinaria sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e/o rappresentati.

#### Art. 13

L'Assemblea straordinaria, che debba deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori, sul cambiamento dell'oggetto sociale, in seconda convocazione è valida con la maggioranza favorevole di almeno 2/3 dei Soci più uno.

#### Art. 14

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- prorogare i termini di durata dell'Associazione;

- modificare lo Statuto;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare in genere su tutti gli argomenti che siano a essa riservati dallo Statuto e dai Regolamenti.

#### Art. 15

Ciascun Socio ha diritto a un voto e nelle assemblee può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, mediante delega scritta.

Ciascun Socio non potrà rappresentare più di altri tre Soci.

I Consiglieri e i Revisori della Associazione non possono rappresentare Soci nell'Assemblea.

#### Art. 16

L'Assemblea di norma è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un Socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

La forma delle votazioni è stabilita dall'Assemblea.

#### Art. 17

Delle riunioni delle assemblee ordinarie e straordinarie verrà redatto verbale scritto, che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché non intervenuti, purché prese in conformità dello Statuto e dei Regolamenti.

#### Consiglio Direttivo

#### Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri eletti o nominati a norma di quanto disposto dall'art. 12, lett. b).

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvederà a eleggere, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente e il vice-Presidente.

Il Consiglio nominerà inoltre il Segretario e/o il responsabile amministrativo.

Qualora il Consiglio provvederà alla nomina di un Direttore generale questi avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto

di voto.

#### Art. 19

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e/o al Direttore Generale, qualora delegato.

#### Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta normalmente a mezzo lettera, telefono o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta; in caso di urgenza a mezzo di telegramma da spedirsi almeno 24 ore prima di quello fissato per la seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando intervengano almeno 2/3 dei membri del Consiglio fra i quali vi sia il Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive del Consiglio, è considerato decaduto dalla carica.

#### Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio sono normalmente prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso l'oggetto della delibera riguardi persone o di affari in cui taluno dei componenti del Consiglio abbia interesse diretto o indiretto, il consigliere in questione deve astenersi dalla votazione.

Gli atti del Consiglio saranno firmati dal Presidente o da chi lo rappresenta e dal Segretario.

#### Art. 22

Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione dell'Associazione nei

limiti fissati dal presente Statuto.

In particolare:

- convoca l'Assemblea generale dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- redige e propone all'Assemblea i regolamenti;
- fissa l'importo delle quote annuali associative;
- indirizza e sorveglia tutte le attività sociali e propone all'Assemblea le modifiche alle stesse, compila i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea;
- si pronuncia sulla ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
- compie qualsiasi operazione finanziaria; in tal caso provvederà ad autorizzare e delegare il proprio Responsabile Amministrativo;
- può istituire sedi secondarie, uffici e dipendenze ovunque lo ritenga utile e nominare i relativi delegati territoriali stabilendone i poteri;
- delibera circa l'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni, Società, Enti, Istituti e Organismi, anche consortili e federativi, e cura la esecuzione delle deliberazioni relative;
- compie, in genere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente Statuto non siano espressamente riservate all'Assemblea generale dei Soci.

Il Presidente

Art. 23

Il Presidente:

· rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio,

· nonché davanti agli Organi amministrativi e giudiziari e sottoscrive tutti

gli atti che riguardano l'attività istituzionale dell'Ente;

· convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

· assicura l'attuazione dei provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo;

· firma, congiuntamente o disgiuntamente, con il Direttore, gli ordinativi

di riscossione e di pagamento in conformità con le Leggi vigenti, il

presente Statuto e il Regolamento di attuazione;

· adotta, in caso di necessità e urgenza, decisioni di competenza del

Consiglio Direttivo, che è chiamato a ratificarle nella prima riunione;

· può delegare proprie funzioni e prerogative al Vice Presidente, a un

Amministratore o al Direttore.

#### Organo di controllo

##### Art. 24

La gestione sociale, qualora richiesto dalla normativa vigente, sarà

controllata da un Organo di controllo composto da uno o più revisori,

nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e possono essere

rieletti.

##### Art. 25

I Revisori devono:

· vigilare sulla esatta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle

deliberazioni sociali, specialmente nei riguardi dei consiglieri;

· convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano i consiglieri;

· procedere alla risoluzione delle controversie che eventualmente

nascressero tra i Soci e il Consiglio Direttivo e tra i Soci medesimi, in

relazione alla interpretazione e alla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti. In tal caso essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure;

- assumere compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa sociale;

- esercitare, in genere, tutte le funzioni demandategli dalla Legge e dallo Statuto.

Il Direttore

Art. 26

Il Direttore:

- ha la responsabilità dell'applicazione delle delibere adottate dagli Organi dell'Associazione concernenti l'organizzazione, l'amministrazione e il funzionamento dello stesso;
- ha la responsabilità del funzionamento complessivo dell'Associazione;
- ha la responsabilità del coordinamento e del controllo degli atti di Ufficio compiuti dal personale dipendente;
- ha la responsabilità dell'impiego e della disciplina del personale;
- rappresenta l'Associazione, d'intesa con il Presidente, nei confronti delle Istituzioni locali e degli interlocutori nazionali e internazionali;
- firma, congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato, o disgiuntamente se autorizzato, gli atti amministrativi e gestionali necessari al funzionamento dell'Associazione.

I Comitati Tecnici e Scientifici

Art. 27

I Comitati Tecnici e Scientifici sono designati dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce modalità di costituzione, composizione e funzionamento.

I Comitati Tecnici e Scientifici:

collaborano con l'Associazione, sulla base delle indicazioni concordate, alla individuazione dei contenuti del programma di promozione, animazione e assistenza tecnica, con un sostegno specifico in merito ai criteri generali e ai punti prioritari di attenzione relativi alle attività di monitoraggio e valutazione;

offrono supporto all'attività di assistenza alla ideazione, progettazione, programmazione e realizzazione delle attività istituzionali;

forniscono all'Associazione elementi di indirizzo tecnico-scientifico relativamente alle azioni di carattere regionale da promuovere;

forniscono criteri di comparazione tra progetti affini e criteri di "gemellaggio" tra gli stessi al fine di instaurare momenti strutturati di confronto e travaso di metodologie, per una crescita qualitativa dei progetti e per l'instaurarsi di una logica e cultura comune a livello territoriale e settoriale;

elaborano rapporti di valutazione sull'andamento complessivo della sperimentazione territoriale e settoriale a conclusione di ogni annualità, sulla base dei rapporti regionali e sui dati di monitoraggio con conseguenti indicazioni sui punti di criticità e i relativi correttivi possibili;

individuano, attraverso un rapporto scientifico finale, le condizioni e gli elementi di maggiore trasferibilità della sperimentazione, le "buone prassi" e i casi di successo al fine di una possibile estensione a norma

degli elementi costitutivi di un sistema di orientamento e formazione  
professionale.

#### Delegati territoriali

##### Art. 28

Il Delegato territoriale è nominato dal Consiglio Direttivo qualora lo ritenga  
opportuno ovvero venga richiesto dalla normativa vigente.

Esso avrà competenza regionale, provinciale o zonale e rappresenterà  
l'associazione nei rapporti con gli enti e le istituzioni locali.

Il Consiglio direttivo all'atto della nomina stabilirà poteri, mansioni e  
compensi del Delegato territoriale.

#### TITOLO IV

#### Patrimonio sociale - Bilancio sociale - Riparto utili

##### Art. 29

Il patrimonio sociale è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al  
sostegno di specifiche e documentate attività formative o progetti;
- contributi delle Regioni e degli Enti locali per la copertura finanziaria  
delle convenzioni previste dalla legge-quadro in materia di formazione  
professionale;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

##### Art. 30

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale - che deve essere presentato all'Assemblea non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale - dovrà dimostrare con chiarezza e precisione lo stato delle attività e passività e la situazione economica dell'associazione, secondo le linee guida indicate dalla normativa vigente.

#### Art. 31

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Aps che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio, saranno impiegati integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

#### TITOLO V

Scioglimento dell'Associazione Disposizioni finali

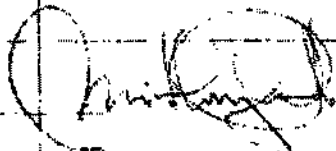
#### Art. 32

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, e i Revisori, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale dovrà quindi essere devoluto ad altre associazioni di promozione sociale in settori affini a quello dell'associazione, sentito l'Organo di controllo stabilito dalla normativa vigente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di cui al D.leg. 117/17, e ai relativi decreti attuativi, al Codice Civile e alle Leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia, ove applicabili.

  
P. P. P.

AGENZIA ENTRATE - D.P. U.T. DI FOGGIA

19 APR 2019

Spett.le

19 APR 2019

19 APR 2019

L'ADDETTO AL SERVIZIO

19 APR 2019

19 APR 2019